

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.683 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.683 milioni;*

*al comma 2, primo periodo:*

*sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.759 milioni;*

*sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.240 milioni;*

*sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.759 milioni;*

*sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.740 milioni.*

*all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2005: — 500;

2006: — 1.000;

2007: — 2.000.

*voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2005: — 7.000;

2006: — 15.000;

2007: — 18.000.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2005: — 75.000;

2006: — 75.000;

2007: — 75.000.

*voce: Ministero dell'interno:*

2005: — 200.000;

2006: — 110.000;

2007: — 120.000.

*voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:*

2005: — 10.527;

2006: — 15.158;

2007: — 20.000.

*voce: Ministero della salute:*

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

**1. 3.** (ex 1. 2.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)**

**(A.C. 5369 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**ART. 1.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso rego-

lare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.

**01. 01.** Bellillo, Boato, Leoni, Bressa, Sinisi, Mascia, Coluccini, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, alla lettera b) le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e alla lettera c) le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

b) al comma 3-*quater*, secondo periodo, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**1. 42.** Boato, Bellillo, Leoni, Bressa, Sinisi, Amici, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità ».

**1. 41.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto si intendono prorogati gli effetti del precedente permesso di soggiorno, purché non sussistano gli elementi ostativi al rinnovo di cui alla presente legge ».

**1. 1.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto ».

**1. 40.** Amici, Sinisi, Montecchi, Bressa, Leoni, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1 è premezzo il seguente comma:

« 01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea. »

02. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera a) è soppressa.

03. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni. »;

b) al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

04. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: « e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

## 1. 2. Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Lo straniero che, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un

incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontanamento dal territorio nazionale italiano, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. »

02. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni »;

b) al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

03. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole

« e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

**1. 3.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* qualora lo straniero interessato al provvedimento di espulsione dimostri di essere nato in Italia con una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni, il provvedimento è annullato ed è rilasciato il permesso di soggiorno. Tale permesso ha validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, al sistema scolastico e universitario, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'esercizio di attività lavorative; ove ne ricorrano gli estremi, può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi della normativa vigente.

**1. 52.** Battaglia, Amici.

*Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

« 5-quater. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che intervenga il provvedimento della pubblica amministrazione, lo stesso si intende rinnovato ».

**1. 34.** Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, dopo le parole: « i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,

comma 8, » sono aggiunte le seguenti: « o le ricevute relative alla richiesta di rinnovo dei medesimi documenti ».

**1. 44.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis. (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio). — 1. Quando non è possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché in seguito ad accertamenti in ordine all'identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro ».

**1. 50.** Bressa, Leoni, Montecchi, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

**1. 43.** Leoni, Boato, Sinisi, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

**1. 45.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6.1. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

« 7-ter. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 ».

6.2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-ter dell'articolo 26 del presente testo unico ».

**1. 4.** Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « per lavoro subordinato, » sono aggiunte le seguenti: « e parasubordinato ».

**1. 46.** Bellillo, Leoni, Bressa, Montecchi, Mascia, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno dodici mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio; »

**1. 47.** Leoni, Sinisi, Amici, Mascia, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;

b) all'articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: »anche per esigenze di carattere stagionale« sono soppresse.

**1. 48.** Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sinisi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e) ai discendenti di emigranti italiani in attesa del riconoscimento della cittadinanza. »

**1. 53.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore o per coloro in attesa del riconoscimento della cittadinanza perché discendenti di emigranti italiani consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo. »

**1. 54.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.

**1. 51.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

**1. 49.** Bellillo, Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e di apprendistato »;

b) al comma 1, dopo le parole « a carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

c) al comma 3, dopo le parole: « al lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « il lavoratore stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o l'apprendista » e dopo le parole « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti « o di apprendistato »;

e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato »;

f) al comma 5, dopo le parole: « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

g) al comma 6, dopo le parole: « per lavori di carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato » e dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato ».

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1, dopo le parole « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato ».

#### 1. 01. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari). — 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero del-

l'economia e delle finanze è istituito l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari (A.T.E.).

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione, previsto dal comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

a) permesso di soggiorno;

b) contratto di lavoro;

c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;

d) partite IVA;

e) posizione INPS/INAIL;

f) dichiarazioni dei redditi;

g) iscrizione ad albi;

h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario o postale o valutario che lo stesso deve utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della legge di conversione del presente decreto, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno.

#### 1. 02. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*) — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata

all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.

**1. 03.** Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis. (Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito). — 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per l'immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'in-

serimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socioeconomico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari;

f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni *no profit*, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».

7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha durata di tre anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;

b) il decorso di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno dei due eventi di cui al comma 9, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.

15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.

#### 1. 04. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 46-bis. (Ministro dell'immigrazione). — 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'immigrazione.

2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i Ministri competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea.»

**1. 06.** Landi Di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.

3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento o di ferma prefissata entro il primo semestre del 2006.»

**1. 05.** Landi Di Chiavenna.

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

**1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versò lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.

**1-ter. 1.** Landi Di Chiavenna.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I termini di durata dei permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono raddoppiati.

**1-quinquies. 1.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cosutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

**(A.C. 5369 – Sezione 2)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento:

rilevato che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, fa riferimento agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, mentre sarebbe stato opportuno individuare puntualmente gli interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori spese e l'entità dei relativi oneri, tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato;

considerato che il Governo ha comunque precisato che gli oneri a carico dello Stato relativi al patrocinio sono stati quantificati in misura pari a 18.584.800 euro, sulla base di 28.592 casi e di un costo medio unitario di 650 euro, ivi comprese le spese di interpretariato;

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.17, 1.20, 1.22, 1.23, 1.49, 1.50, 1.52, 1-bis. 1, 1-bis. 2, 1-bis. 3, 1-bis. 4, 1-quinquies. 1, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.04, 1.05 e 1.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.53 e 1.54 Sandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ivi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5369 – Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSOINE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio na-

zionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

#### ARTICOLO 2.

*(Norma di copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 5369 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

##### *All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.*

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" »;

al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; al secondo periodo, le parole: « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro

anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni" »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto" »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università".